SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 26

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 1° febbraio 2020** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero della salute

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia per l'Italia digitale

Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Teramo

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero dello sviluppo economico

Presidenza del Consiglio dei ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA BONIFICA AMBIENTALE E RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE BAGNOLI-COROGLIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 2019.

Nomina di un componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

Visto, in particolare, l'art. 2, della legge n. 936 del 1986, che prevede la ripartizione dei quarantotto rappresentanti delle categorie produttive in ventidue rappresentanti dei lavoratori dipendenti, .di cui tre in rappresentanza dei dirigenti e quadri pubblici e privati, nove rappresentanti dei lavoratori autonomi e delle professioni e diciassette rappresentanti delle imprese;

Visto l'art. 7, comma 4, della legge n. 936 del 1986, secondo il quale, in caso di decesso, dimissioni, decadenza o revoca di un membro rappresentante delle categorie produttive, la nomina del successore è effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del Presidente del CNEL all'organizzazione od organo designante, cui era stato attribuito il rappresentante da surrogare, sulla base della designazione da parte della stessa organizzazione od organo e con le modalità di cui all'art. 4 della stessa legge;

Visto, altresì, l'art. 7, comma 5, della legge n. 936 del 1986, secondo cui la nomina del nuovo consigliere avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbe rimasto in carica il consigliere sostituito;

Visto il proprio decreto in data 23 marzo 2018, con il quale sono chiamati a far parte del CNEL, per un quinquennio, i rappresentanti delle categorie produttive, e, in particolare, il dott. Roberto Benaglia, su designazione della Confederazione italiana sindacati lavoratori;

Vista la nota n. 1979 in data 12 novembre 2019, con la quale il Presidente del CNEL, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza di cui all'art. 7 della legge n. 936, del 1986, ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri la nota n. SG325_U in data 11 novembre 2019 della Confederazione italiana sindacati lavoratori, recante la richiesta di sostituzione del dott. Roberto Benaglia dall'incarico di componente del CNEL e la contestuale designazione, quale nuovo rappresentante, del dott. Gianluca Bianco;

Considerato che si rende necessario procedere alla sostituzione del suddetto consigliere;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 21 dicembre 2019;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Gianluca Bianco è nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in rappresentanza della categoria «lavoratori dipendenti», in sostituzione del dott. Roberto Benaglia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2020
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 100

20A00631

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 2020.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del Comune di Cappadocia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 21 maggio 2019, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono stati disposti lo scioglimento del consiglio comunale di Cappadocia (L'Aquila) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona della dottoressa Lucia Chiara Buonocore;

Considerato che la dottoressa Lucia Chiara Buonocore non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

La dottoressa Franca Santoro è nominata commissario straordinario per la gestione del Comune di Cappadocia (L'Aquila) in sostituzione della dottoressa Lucia Chiara Buonocore, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultima.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 2020

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con precedente decreto del Presidente della Repubblica in data 21 maggio 2019, il consiglio comunale di Cappadocia (L'Aquila) è stato sciolto ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la contestuale nomina di un commissario straordinario nella persona della dottoressa Lucia Chiara Buonocore.
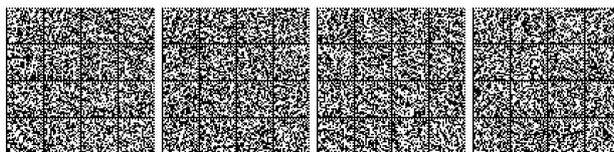
Considerato che la dottoressa Lucia Chiara Buonocore non può proseguire nell'incarico, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla sostituzione, nell'incarico di commissario straordinario presso il Comune di Cappadocia (L'Aquila), della dottoressa Lucia Chiara Buonocore con la dottoressa Franca Santoro.

Roma, 10 gennaio 2020

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

20A00591

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 2020.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del Comune di Genzano di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 3 maggio 2019, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono stati disposti lo scioglimento del consiglio comunale di Genzano di Roma (Roma) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dottor Nicola Di Matteo;

Considerato che il dottor Nicola Di Matteo non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

La dottoressa Serafina Mascolo è nominata commissario straordinario per la gestione del Comune di Genzano di Roma (Roma) in sostituzione del dottor Nicola Di Matteo, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 2020

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con precedente decreto del Presidente della Repubblica in data 3 maggio 2019, il consiglio comunale di Genzano di Roma (Roma) è stato sciolto ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la contestuale nomina di un commissario straordinario nella persona del dottor Nicola Di Matteo.

Considerato che il dottor Nicola Di Matteo, destinato a svolgere le funzioni vicarie presso la Prefettura di Barletta-Andria-Trani, non può proseguire nell'incarico, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede, alla sostituzione, nell'incarico di commissario straordinario presso il Comune di Genzano di Roma (Roma), del dottor Nicola Di Matteo con la dottoressa Serafina Mascolo.

Roma, 10 gennaio 2020

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

20A00592

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 2020.

Determinazione numerica delle onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana», che potranno essere complessivamente conferite nelle ricorrenze del 2 giugno e del 27 dicembre 2020.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sentito il Consiglio dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana»;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il numero massimo delle onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» che potranno essere complessivamente conferite nelle ricorrenze del 2 giugno e del 27 dicembre 2020 è determinato in 3.500 unità, così ripartito nelle cinque classi:

cavaliere di Gran Croce n. 20;

Grande Ufficiale n. 80;

Commendatore n. 300;

Ufficiale n. 400;

Cavaliere n. 2.700.

La ripartizione, tra la Presidenza del Consiglio dei ministri ed i vari ministeri, del numero di onorificenze stabilito dal presente decreto è fissata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458.

Art. 2.

Non sono comprese nel numero di cui all'art. 1 le concessioni previste dal secondo comma dell'art. 4 della legge 3 marzo 1951, n. 178.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

20A00599

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 2020.

Scioglimento del consiglio comunale di Sant'Agata di Esaro e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Sant'Agata di Esaro (Cosenza);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sei consiglieri su dieci assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sant'Agata di Esaro (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Antonella Vecchio è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 2020

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Sant'Agata di Esaro (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sei componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 4 novembre 2019, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Cosenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 6 novembre 2019.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sant'Agata di Esaro (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Antonella Vecchio, in servizio presso la Prefettura di Cosenza.

Roma, 11 gennaio 2020

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

20A00589

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 2020.

Scioglimento del consiglio comunale di Cellole e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 10 giugno 2018 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Cellole (Caserta);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da sette consiglieri su dodici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cellole (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Savina Macchiarella è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.
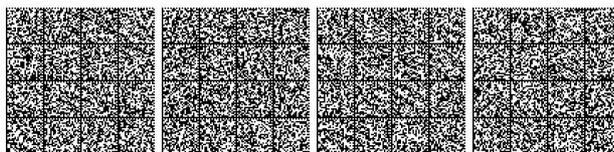
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 2020

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cellole (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 10 giugno 2018 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 16 dicembre 2019.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Caserta ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 16 dicembre 2019.

Considerato che nel comune non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cellole (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Savina Macchiarella, in servizio presso la Prefettura di Caserta.

Roma, 11 gennaio 2020

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

20A00590

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 2020.

Scioglimento del consiglio comunale di Sant'Anastasia e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Sant'Anastasia (Napoli);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da dieci consiglieri su sedici assegnati all'ente a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sant'Anastasia (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Gaetano Cupello è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 2020

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Sant'Anastasia (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da dieci componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate, personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 19 dicembre 2019, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 23 dicembre 2019.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sant'Anastasia (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Gaetano Cupello, in servizio presso la Prefettura di Napoli.

Roma, 11 gennaio 2020

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

20A00593
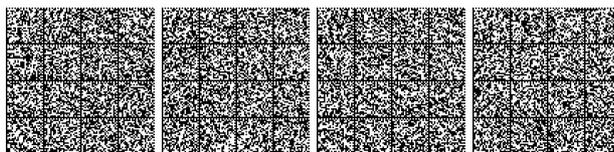
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 2020.

Scioglimento del consiglio comunale di Pellegrino Parmense e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Pellegrino Parmense (Parma);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri su dieci assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pellegrino Parmense (Parma) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Antonino Carlo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 2020

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Pellegrino Parmense (Parma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 27 novembre 2019, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma l, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Parma ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 2 dicembre 2019.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pellegrino Parmense (Parma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Antonino Carlo, in servizio presso la Prefettura di Parma.

Roma, 11 gennaio 2020

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

20A00594

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 2020.

Scioglimento del consiglio comunale di Grumo Nevano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Grumo Nevano (Napoli);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da nove consiglieri su sedici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Grumo Nevano (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Anna Manganelli è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 2020

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Grumo Nevano (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di
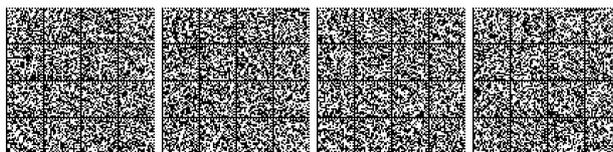
crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 4 dicembre 2019.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'ari 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 6 dicembre 2019.

Considerato che nel comune non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della. S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale, di Grumo Nevano (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Anna Manganelli, in servizio presso il Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della Difesa civile.

Roma, 11 gennaio 2020

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

20A00595

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 gennaio 2020.

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi nei territori colpiti della Regione Emilia-Romagna interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di maggio 2019.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 23 GENNAIO 2020

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera *c)* e l'art. 24, comma 2;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2019 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza nei territori colpiti della Regione Emilia-Romagna interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di maggio 2019 e con la quale sono stati stanziati euro 19.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 26 luglio 2019, n. 600 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi nei territori colpiti della Regione Emilia-Romagna nel mese di maggio 2019»;

Visto l'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 dove è previsto, tra l'altro, che a seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni e province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con propria deliberazione, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all'art. 25, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera *d)* del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali;

Vista la nota del 7 gennaio 2020 con la quale il Presidente della Regione Emilia-Romagna - Commissario delegato ha trasmesso la ricognizione delle prime misure urgenti di cui al comma 2, lettere *b)* e *d)* dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018;

Visti gli esiti delle attività istruttorie per la valutazione dell'effettivo impatto dell'evento effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalla Regione Emilia Romagna;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 23 gennaio 2020, prot.n. CG/3191;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dal citato art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per la delibera di integrazione delle risorse;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2019, è integrato di euro 25.400.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle attività di cui alla lettera *b)* e per l'avvio degli interventi di cui alla lettera *d)* del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2020

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
CONTE

20A00632

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 gennaio 2020.

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi nei territori colpiti delle Province di Bologna, di Modena e di Reggio Emilia interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel giorno 22 giugno 2019.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 23 GENNAIO 2020

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera *c)* e l'art. 24, comma 2;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2019 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza nei territori colpiti delle Province di Bologna, di Modena e di Reggio Emilia interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel giorno 22 giugno 2019 e con la quale sono stati stanziati euro 3.600.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 2 settembre 2019, n. 605 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici di eccezionale intensità che il giorno 22 giugno 2019 hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena e Reggio Emilia»;

Visto l'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 dove è previsto, tra l'altro, che a seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni e province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con propria deliberazione, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all'art. 25, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera *d)* del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali;

Vista la nota del 5 dicembre 2019 con la quale il Presidente della Regione Emilia-Romagna - Commissario delegato ha trasmesso la ricognizione delle prime misure urgenti di cui al comma 2, lettere *b)* e *d)* dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018;

Visti gli esiti delle attività istruttorie per la valutazione dell'effettivo impatto dell'evento effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalla Regione Emilia-Romagna;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 23 gennaio 2020, prot.n. CG/3205;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dal citato art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per la delibera di integrazione delle risorse;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2019, è integrato di euro 2.750.821,77 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle attività di cui alla lettera *b)* e per l'avvio degli interventi di cui alla lettera *d)* del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2020

Il Presidente del Consiglio dei ministri
CONTE

20A00633

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 2020.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 31 GENNAIO 2020

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'articolo 7, comma 1, lettera *c)*, e l'articolo 24, comma 1;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 26 ottobre 2012, concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni, che, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla pubblicazione della nuova direttiva in materia;

Vista la dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020;

Viste le raccomandazioni alla comunità internazionale della Organizzazione mondiale della sanità circa la necessità di applicare misure adeguate;

Considerata l'attuale situazione di diffusa crisi internazionale determinata dalla insorgenza di rischi per la pubblica e privata incolumità connessi ad agenti virali trasmissibili, che stanno interessando anche l'Italia;

Ritenuto che tale contesto di rischio, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di previsione e prevenzione, impone l'assunzione immediata di iniziative di carattere straordinario ed urgente, per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività presente sul territorio nazionale;
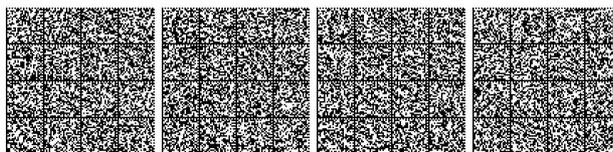
Considerata la necessità di supportare l'attività in corso da parte del Ministero della salute e del Servizio sanitario nazionale, anche attraverso il potenziamento delle strutture sanitarie e di controllo alle frontiere aeree e terrestri;

Vista la nota del 31 gennaio 2020, con cui il Ministro della salute ha rappresentato la necessità di procedere alla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 1 del 2018;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le disponibilità necessarie per far fronte agli interventi delle tipologie di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, nella misura determinata all'esito della valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili ed in raccordo con il Ministero della salute;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario sia sul territorio nazionale che internazionale, finalizzate a fronteggiare la grave situazione internazionale determinatasi;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrano, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera *c)*, e dall'articolo 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

1) In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera *c)*, e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

2) Per l'attuazione degli interventi di cui dell'articolo 25, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.

3) Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 5.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2020

Il Presidente del Consiglio dei ministri
CONTE

20A00737

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 4 novembre 2019.

Ammissione al finanziamento del progetto di ricerca e formazione DM51223 dal titolo «RESCUE». (Decreto n. 2137/2019).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 2014, n. 98, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 19 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 47 recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 48 recante «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri» nella parte relativa agli interventi sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni;
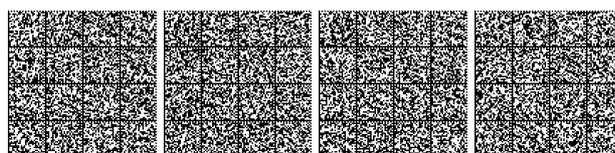
Vista la legge del 14 gennaio 1994, n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297 recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 12 che disciplina i progetti di ricerca e formazione presentati in conformità a bandi emanati dal MIUR per la realizzazione di obiettivi specifici e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2003, n. 90402, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante: «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge del 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l'art. 1, commi 870/874, istituente il Fondo investimenti ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 88 del 1° febbraio 2019, registrato al n. 104 del 7 febbraio 2019, con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha assegnato al Capo Dipartimento, preposto al centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca», le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo centro di responsabilità amministrativa;

Visto il decreto del Capo Dipartimento del 28 febbraio 2019, n. 350, registrato dal competente ufficio centrale di bilancio con visto n. 394 del 6 marzo 2019, con il quale, tra l'altro, viene attribuita al direttore preposto alla Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, la delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli e piani gestionali ivi specificati;

Visto il decreto del direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del 28 marzo 2019, n. 644, registrato dal competente ufficio centrale di bilancio con visto n. 825 del 2 aprile 2019, di attribuzione della delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale» ed in particolare l'art. 13 (Disposizioni concernenti il sostegno ai progetti di ricerca e l'agenzia della formazione) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593 alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159 recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», ed in particolare l'art. 30 (Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di ricerca industriale) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, «Misure urgenti per la crescita del Paese», ed in particolare gli articoli numeri 60/64 del capo IX (Misure per la ricerca scientifica e tecnologica) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 19 febbraio 2013, n. 115, «Modalità di utilizzo e gestione del FIRST - Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli numeri 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», ed in particolare l'art. 11 (Disposizioni transitorie e finali) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2016, recante «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli n. 60, n. 61, n. 62 e n. 63 di cui al titolo III, capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;

Visto l'art. 19 del decreto ministeriale n. 593/2016 «Disposizioni transitorie e finali» che prevede le modalità attuative per le domande presentate in presenza di accordi di programma già stipulati e, in particolare il comma 3 secondo il quale «per il completamento degli adempimenti connessi

alla realizzazione dei progetti presentati in vigenza di precedenti disposizioni, restano vigenti i criteri e le modalità procedurali stabilite dalle disposizioni stesse»;

Visto l'accordo di programmazione negoziata siglato in data 30 maggio 2003, tra il MIUR, la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Torino, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino finalizzato alla creazione nell'area piemontese di un'area di eccellenza tecnologica (distretto tecnologico) avente ad oggetto le tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni;

Visto in particolare, l'art. 4, comma 1, del predetto accordo di programmazione negoziata che prevede l'impegno del MIUR a finanziare progetti aventi ad oggetto attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni, con particolare riferimento a sistemi ed applicazioni radiomobili e satellitari per applicazioni della voce e di dati (tecnologie «*wireless*»), da realizzarsi nell'area territoriale della Regione Piemonte;

Visto inoltre, l'art. 5, del predetto accordo di programmazione negoziata che prevede un impegno complessivo di risorse del MIUR pari a 26 milioni di euro;

Viste le disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.) per l'anno 2006 e precedenti;

Considerato che nell'ambito delle iniziative per area tematica previste da tale accordo, ai sensi del primo bando emanato con il d.d. del 30 luglio 2004, n. 993/Ric. sono stati ammessi alle agevolazioni 3 progetti a valere sull'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2000 con una agevolazione totale pari a 7,5 milioni di euro;

Visto che ai fini dell'utilizzo delle risorse residue, pari in totale a circa 18,5 milioni di euro, la Regione Piemonte ha predisposto, in accordo con il Ministero, un secondo bando per la presentazione di idee progettuali di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore I.C.T. da realizzarsi nella Regione Piemonte, da selezionare e sottoporre successivamente al MIUR, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2000;

Visto che attraverso una procedura di selezione pubblica in sede regionale, sono stati individuati, nell'ambito di cinque specifiche aree tematiche diciotto progetti, trasmessi al MIUR il 15 ottobre 2008, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2000, dei quali n. 13 sono già stati ammessi a finanziamento con il d.d. prot. n. 55/Ric. del 14 febbraio 2012;

Visto che tra i progetti presentati ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2000 è ricompreso il progetto DM51223 di ricerca dal titolo «RESCUE (Reti e sensori integrati per il controllo unificato delle emergenze) Sistema regionale innovativo di monitoraggio e gestione dell'emergenza interoperabile col sistema nazionale del Dipartimento di protezione civile» e di formazione dal titolo «Progetto di formazione in Sistemi avanzati per la protezione civile» presentato al MIUR in data 15 ottobre 2008 da Alenia Aermacchi S.p.a. (capofila), Altec S.p.a., Nimbus S.r.l; Politecnico di Torino - Dip. automatica ed informatica, Sepa S.p.a., Superelectric S.r.l (già) S.A.S., Telespazio S.p.a; Thales Alenia Space Italia S.p.a.;

Effettuate le previste attività istruttorie da parte dell'esperto tecnico - scientifico e dell'Istituto convenzionato ed acquisito il parere favorevole all'ammissione alle agevolazioni da parte del comitato di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 297/1999;

Considerato che il progetto in argomento non è mai stato ammesso al finanziamento in quanto dopo la conclusione positiva delle valutazioni ministeriali il proponente Telespazio S.p.a. ha comunicato al MIUR la propria rinuncia alla domanda di finanziamento in argomento con la nota del 23 ottobre 2012, prot. n. 6857;

Vista la nota del 29 novembre 2012, prot. n. 7582 con cui il MIUR ha richiesto ai proponenti di esprimere formale interesse alla prosecuzione delle attività progettuali;

Vista la nota del 23 gennaio 2013, prot. 220 pervenuta al MIUR circa la rinuncia alla prosecuzione delle attività progettuali da parte del proponente Thales Alenia Space S.p.a.;

Vista la comunicazione del 24 luglio 2014, prot. n. 18036, con cui Nimbus S.r.l. (nuovo capofila) Superelectric S.a.s ora S.r.l. e, Politecnico di Torino - Dip. automatica ed informatica, hanno confermato al MIUR il proprio interesse alla prosecuzione del progetto, allegando altresì la rimodulazione del progetto di ricerca e di formazione e prospettando la nuova sostenibilità economico-finanziaria a seguito della rinuncia da parte degli altri partner;

Vista la nota del 27 luglio 2015, prot. n. 15503 con cui il MIUR ha autorizzato i predetti proponenti a presentare una formale rimodulazione delle attività, fermo restando obiettivi e finalità sostanziali del progetto e nel rispetto della normativa di riferimento;

Vista la nota del 15 ottobre 2015, prot. 21504, con cui il nuovo soggetto capofila ha trasmesso al MIUR i capitolati di ricerca e formazione rimodulati da Politecnico di Torino - Dip. di automatica ed informatica, Superelectric S.r.l. (già S.a.s.) e Nimbus S.r.l.;

Vista la nota di trasmissione del MIUR del 19 ottobre 2015, prot. n. 21753 con cui il progetto rimodulato è stato sottoposto formalmente al parere dell'ETS e dell'Istituto convenzionato per un supplemento istruttorio;

Vista la nota del 9 giugno 2017, prot. n. 10545, con cui i soggetti proponenti hanno richiesto una proroga delle date di conclusione delle attività, sia per la ricerca sia per la formazione, di ventiquattro mesi rispetto a quanto prospettato nel capitolato, nonché la nota del 28 giugno 2017, prot. n. 11897 con la quale il MIUR ha richiesto all'Istituto convenzionato e all'esperto tecnico scientifico di effettuare al riguardo un supplemento istruttorio;

Viste le positive risultanze istruttorie, rispettivamente dell'ETS e dell'Istituto convenzionato pervenute al MIUR in data 5 marzo 2018, con comunicazione prot. n. 3631 e con comunicazione del 5 aprile 2018, prot. n. 6120 (l'Istituto convenzionato ha fatto presente la necessità di subordinare la stipula del contratto all'acquisizione dell'impegno da parte dei soci — riferito solo al proponente Nimbus S.r.l. — a non chiedere la restituzione dei finanziamenti soci in essere al 31 dicembre 2016 e pari ad euro 581.550,00, fino all'erogazione a saldo delle agevolazioni. L'impegno andrà verificato all'atto di ogni erogazione);

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della
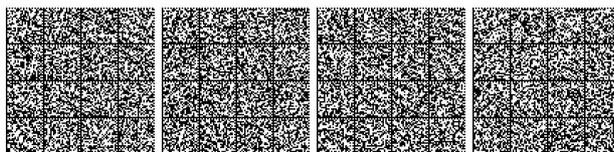
legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni»(*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13, 14 e 15 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato i seguenti codice concessione RNA - per Nimbus S.r.l. COR 1387671 (ricerca) COR 1387768 (formazione), per il Politecnico di Torino COR 1387824, per Superelectric S.r.l. COR 1387914 e sono state effettuate le visure Deggendorf n. 3883158 del 17 ottobre 2019 per Nimbus S.r.l. e n. 3883153 del 17 ottobre 2019 per Superectric S.r.l.;

Atteso che i contributi concessi al progetto di ricerca DM51223 risultano coerenti con quanto previsto all'art. 25 del regolamento n. 651/2014 «Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo», intendendosi le attività di formazione connesse con il relativo tema — richieste dal bando e dall'Accordo Torino *wireless* — come parte integrante della ricerca stessa;

Ritenuto opportuno procedere all'ammissione del progetto DM51223 alle agevolazioni FAR, secondo le modalità procedurali vigenti all'epoca della presentazione della domanda;

Decreta:

Art. 1.

Il progetto DM51223 di ricerca dal titolo «*Rescue* (Reti e sensori integrati per il controllo unificato delle emergenze) Sistema regionale innovativo di monitoraggio e gestione dell'emergenza interoperabile col sistema nazionale del Dipartimento di protezione civile» e di formazione dal titolo «Progetto di formazione in sistemi avanzati per la protezione civile» presentato da Nimbus S.r.l., Superelectric S.r.l. e Politecnico di Torino - Dip. automatica ed informatica, è ammesso agli interventi previsti dalla normativa citata in premessa ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate nelle schede allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante.

Art. 2.

Le risorse necessarie per l'intervento sono determinate complessivamente in euro 1.784.622,70 di cui euro 1.225.350,05 nella forma di contributo nella spesa ed euro 559.272,65 in credito agevolato.

Il Codice unico di progetto (CUP), di cui all'art. 11 della legge del 16 gennaio 2003, n. 3, riferito ai soggetti beneficiari è di seguito riportato: Nimbus S.r.l. Ricerca B86H18000120001, Formazione B84F18000070001; Superelectric S.r.l. B86H18000130001 e Politecnico di Torino - Dip. di automatica ed informatica E86H18000080001.

Art. 3.

1. L'intervento di cui al precedente art. 1 è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159.

2. La stipula del contratto è subordinata all'acquisizione dell'impegno da parte dei soci — riferito solo al proponente Nimbus S.r.l. — a non chiedere la restituzione dei finanziamenti soci in essere al 31 dicembre 2016 e pari ad euro 581.550,00, fino all'erogazione a saldo delle agevolazioni. L'impegno andrà verificato all'atto di ogni erogazione.

3. Ai sensi del comma 35, dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo pari al 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da *fidejussione* bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

4. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

5. La durata dei finanziamenti è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento e utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno solare) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

6. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto.

7. Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

8. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto.

Art. 4.

1. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

2. Il soggetto beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

3. Nella fase attuativa, il MIUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali, il MIUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse.

4. Il MIUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere alla revoca delle agevolazioni con contestuale recupero delle somme erogate attivando le relative procedure di iscrizione al ruolo nei confronti del soggetto beneficiario.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.
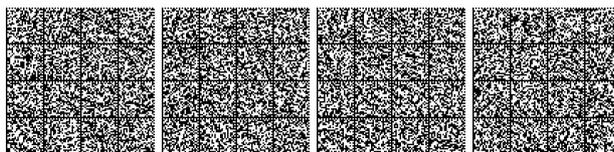
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2019

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1-3360

AVVERTENZA:

Il testo del decreto comprensivo degli allegati è consultabile al seguente indirizzo: https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione

20A00576

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 30 gennaio 2020.

Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV).

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q)*, e 118 della Costituzione;

Visto l'art. 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio sanitario nazionale, e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione, approvato con il regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Visto il regolamento sanitario internazionale 2005, adottato dalla 58ª Assemblea mondiale della sanità in data 23 maggio 2005 e in vigore dal 15 giugno 2007, che ha posto le nuove esigenze di sanità pubblica in ambito transfrontaliero;

Vista le circolari della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, prot. n. 1997 del 22 gennaio 2020 e prot. n. 2302 del 27 gennaio 2020;

Dato atto che, come previsto dal menzionato regolamento sanitario internazionale (2005), è stata attivata una procedura sanitaria, gestita dagli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera - Servizi assistenza sanitaria personale navigante (USMAF-SASN) del Ministero della salute, per verificare l'eventuale presenza a bordo degli aeromobili di casi sospetti sintomatici e disporre il loro eventuale trasferimento in bio-contenimento, e che è stata rafforzata la sorveglianza dei passeggeri di voli diretti dalla Cina (e di ogni altro volo con segnalati casi sospetti di 2019 - nCoV);

Dato atto, altresì, che è stato distribuito e affisso materiale informativo negli aeroporti per informare i viaggiatori internazionali, che, agli aggiornamenti inerenti l'evento, è dedicato un apposito spazio del portale del Ministero della salute e che è stato potenziato il servizio di informazione al cittadino fornita dal numero di pubblica utilità 1500;

Tenuto conto che, allo stato, tutti i passeggeri sbarcanti in Italia e provenienti con volo diretto da Paesi comprendenti aree in cui si è verificata una trasmissione autoctona sostenuta del nuovo Coronavirus (2019 - nCoV) sono sottoposti a controlli sanitari, su disposizioni del Ministero della salute;

Considerato, altresì, che, al fine di assicurare la celerità delle procedure e la sicurezza delle stesse, può essere necessario effettuare i predetti controlli sanitari sia a bordo degli aeromobili sia nelle zone dedicate, all'uopo individuate dal competente USMAF-SASN, all'interno degli spazi aeroportuali;

Vista l'ordinanza ministeriale del 25 gennaio 2020, recante Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV);

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e del notevole incremento dei casi e decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità (di seguito, *OMS)*;

Considerato che le conoscenze sinora acquisite su tale forma morbosa indicano la trasmissione interumana sostenuta dell'infezione in Cina;

Richiamato l'art. 43 del menzionato regolamento sanitario internazionale (2005), che non impedisce agli Stati Parti l'implementazione di misure sanitarie, in accordo con la propria legislazione nazionale e con gli obblighi derivanti dal diritto internazionale, in risposta a rischi specifici per la sanità pubblica o emergenze sanitarie di interesse internazionale che raggiungano lo stesso livello di protezione sanitaria o un livello superiore rispetto alle raccomandazioni dell'OMS;

Preso atto che tali misure non devono essere più restrittive del traffico internazionale e più invasive o intrusive per le persone di ragionevoli alternative in grado di raggiungere un adeguato livello di protezione sanitaria e che, nel determinare se attuare le misure sanitarie in questione, gli Stati Parti devono basare le proprie decisioni:

(a) su principi scientifici;

(b) su prove scientifiche disponibili di un rischio per la salute o, in caso tali prove non siano sufficienti, su informazioni disponibili incluse quelle fornite dall'OMS e da altre organizzazioni intergovernative e altri enti internazionali; e

(c) su qualsiasi consulenza o parere specifici dell'OMS;

Considerato che uno Stato Parte che attui misure sanitarie aggiuntive che interferiscano sostanzialmente con il traffico internazionale deve fornire all'OMS il razionale di sanità pubblica e le relative informazioni scientifiche;

Ritenuto di dover mettere in atto ogni ulteriore utile misura per prevenire, ridurre e contenere il rischio di diffusione dell'infezione da nuovo Coronavirus (2019 - nCoV), tra
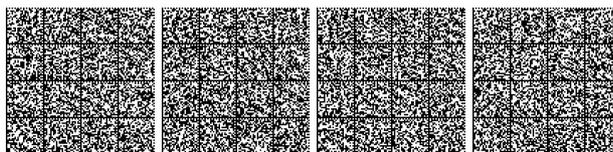
la popolazione, anche in considerazione delle indicazioni dell'OMS e del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie;

Valutate le soluzioni tecniche possibili per il potenziamento della sorveglianza sanitaria necessaria, con il minor disagio e costo per tutti i soggetti interessati;

Considerato che la Cina comprende diverse aree in cui si è verificata una trasmissione autoctona sostenuta del nuovo Coronavirus (2019 - nCoV);

Ritenuto necessario e urgente disporre misure idonee ad evitare l'ingresso di viaggiatori internazionali provenienti dalla Cina, per il periodo di tempo necessario e sufficiente a garantire un adeguato livello di protezione sanitaria;

EMANA
la seguente ordinanza:

Art. 1.

1. Al fine di garantire un adeguato livello di protezione sanitaria è interdetto il traffico aereo dalla Cina, quale Paese comprendente aree in cui si è verificata una trasmissione autoctona sostenuta del nuovo Coronavirus (2019 - nCoV).

2. Le compagnie aeree, le società e gli enti, pubblici e privati, che gestiscono gli scali aeroportuali, sono tenuti al rispetto della presente ordinanza e di ogni misura attuativa adottata dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e dalle altre autorità competenti.

Art. 2.

1. La presente ordinanza ha validità di novanta giorni, a decorrere dalla data odierna.

La presente ordinanza viene inviata agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2020

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2020
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 203

20A00738

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 6 dicembre 2019.

Aggiornamenti relativi all'anno 2020, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI,
LE INFRASTRUTTURE PORTUALI
ED IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Visto il decreto interministeriale 19 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 dicembre 1989, n. 299, emanato in esecuzione delle disposizioni contenute nell'art. 10, comma 1, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, con il quale sono stati introdotti nuovi criteri per la determinazione dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime rilasciate con decorrenza successiva al 1° gennaio 1989;

Visto il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 recante «Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime», convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 ed in particolare dall'art. 04, sulla base del quale i canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime con decorrenza dal 1° gennaio 1995 sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori degli indici dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali (totale).

Vista la deliberazione n. 153/97, con la quale la Sezione di controllo della Corte dei conti, nell'adunanza del 23 ottobre 1997, ha ritenuto che la misura minima di canone - prevista dall'art. 9 del decreto interministeriale 19 luglio 1989 - debba essere rivalutata annualmente con i sopraindicati criteri;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), art. 1, commi 250-256, che ha introdotto nell'ordinamento nuove norme sull'uso dei beni demaniali marittimi ad uso turistico ricreativo e nuovi criteri per la determinazione dei canoni sia per le concessioni ad uso turistico ricreativo che per quelle destinate alla nautica da diporto;

Considerata la necessità di procedere all'aggiornamento delle misure dei canoni annui per l'anno 2020;

Considerato che l'Istituto nazionale di statistica, riscontrando l'apposita richiesta di questa Amministrazione, ha comunicato, con nota prot. n. 8996 in data 22 ottobre 2019, che per il periodo settembre 2018 - settembre 2019, l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati è pari al + 0,1% e, con nota prot. n. 10296 in data 28 novembre 2019, che l'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali è pari al -1,6%

Visto che la media dei suddetti indici, per il periodo settembre 2018 - settembre 2019, ultimo mese utile per applicare la riduzione dal 1° gennaio 2020, è pari a -0,75%;

Decreta:

1. Le misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornate, per l'anno 2020, applicando la riduzione dello zero virgola settantacinque percento alle misure unitarie dei canoni determinati per il 2019.

2. Le misure unitarie così aggiornate costituiscono la base di calcolo per la determinazione del canone da applicare alle concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2020.

3. La medesima percentuale si applica alle concessioni in vigore ancorché rilasciate precedentemente al 1° gennaio 2020.

4. La misura minima di canone di euro 364,63 (trecentosessantaquattro/63) prevista dall'art. 9 del decreto interministeriale 19 luglio 1989 - è ridotta ad euro 361,90 (trecentosessantuno/90) a decorrere dal 1° gennaio 2020.
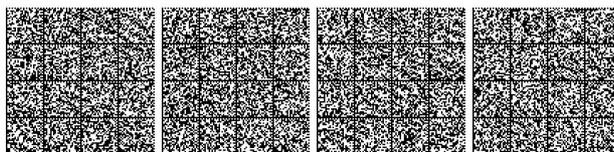
5. Si applica la misura minima di euro 361,90 (trecentosessantuno/90) alle concessioni per le quali la misura annua, determinata secondo i precedenti commi, dovesse risultare inferiore al citato limite minimo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 6 dicembre 2019

Il direttore generale: COLETTA

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 3624

20A00596

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 16 gennaio 2020.

Iscrizione di varietà di mais al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio del 2019, n. 25, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 marzo 2018, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2018 al n. 191, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143 del 17 luglio 2017;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità, convertito, con modifiche, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;

Visto la direttiva direttoriale 1° marzo 2019, n. 12032, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio di questo Ministero, con la quale è stata data attuazione agli obiettivi definiti dalla direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - DIPEISR, del 1° marzo 2019, n. 107, per l'attività amministrativa e per la gestione 2019;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, convertito, con modifiche, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Visto il decreto del 4 novembre 2019, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2019, con il quale è stato conferito al dott. Emilio Gatto, dirigente di prima fascia, l'incarico di direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varietà al Registro nazionale;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla legge n. 1096/1971 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973;

Visti i pareri espressi dal Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, Sezione sementi, di cui decreto ministeriale 30 giugno 2016, in relazione alle varietà di mais, nella riunione del 18 dicembre 2019;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le varietà sotto riportate, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:
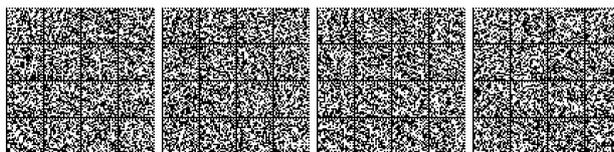
MAIS

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
18884	Lumio	200	HT	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano
18891	**DKC3201**	200	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano
18899	**DKC3506**	200	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano
18910	**DKC4109**	200	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano
18916	Synopsis	200	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano
18954	Macrolbo	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
18955	Farmunox	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
18957	Asterion	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
18958	Rotondo	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
18959	Malakita	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
18960	Goldflame	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
18961	Gulliver	200	HT	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
18962	Hurricane	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
18963	Likoer	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
18964	Farmakita	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
18965	Lagoon	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
18966	Yuva	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
18967	Calender	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
18972	Midori	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
18973	Bismark	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
18976	Artistum	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
18978	Faunus	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
18979	Pepitol	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
18980	Schwarzenegger	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
18982	Farmatrix	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
18983	Farmacho	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
18988	Hadrian	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
18989	Aniska	200	HT	Bayerische Pflanzenzuchtgesellschaft EG & Co – Germania
18990	Blerina	200	HT	Bayerische Pflanzenzuchtgesellschaft EG & Co – Germania
18992	Corvina	200	HT	Bayerische Pflanzenzuchtgesellschaft EG & Co – Germania
18996	Philipus	200	HT	Bayerische Pflanzenzuchtgesellschaft EG & Co – Germania
18997	Morato	200	HT	Bayerische Pflanzenzuchtgesellschaft EG & Co – Germania
18999	Brutus	200	HT	Bayerische Pflanzenzuchtgesellschaft EG & Co – Germania
19001	Culanta	200	HT	Bayerische Pflanzenzuchtgesellschaft EG & Co – Germania
19003	Chloris	200	HT	Bayerische Pflanzenzuchtgesellschaft EG & Co – Germania
19004	Claudius	200	HT	Bayerische Pflanzenzuchtgesellschaft EG & Co – Germania
19007	Baybongo	200	HT	Bayerische Pflanzenzuchtgesellschaft EG & Co – Germania
19011	**ISH207**	200	HS	Agroalimentare Sud S.p.A. – Melfi (PZ)
19012	Farmarillo	200	HT	Bayerische Pflanzenzuchtgesellschaft EG & Co – Germania
19014	Samoa	200	HT	Bayerische Pflanzenzuchtgesellschaft EG & Co – Germania
19018	Tiberius	200	HT	Bayerische Pflanzenzuchtgesellschaft EG & Co – Germania
19028	Sahne	200	HT	Bayerische Pflanzenzuchtgesellschaft EG & Co – Germania

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
19076	SY Caspia	200	HS	Syngenta France SAS – Francia
19082	SY Boost	200	HS	Syngenta France SAS – Francia
19089	SY Macao	200	HT	Syngenta France SAS – Francia
19110	SY Minerva	200	HS	Syngenta France SAS – Francia
19115	SY Niagara	200	HS	Syngenta France SAS – Francia
19117	SY Pamplona	200	HS	Syngenta France SAS – Francia
19186	RGT Luxxardo	200	HS	RAGT 2N S.A.S. – Francia
19191	**DS1947B**	200	HT	Dow Agrosciences GMBH – Germania
19198	RGT Oxxymel	200	HS	RAGT 2N S.A.S. – Francia
19211	**AS15350**	200	HS	Aspria Seeds SA – Lussemburgo
19223	Floriano	200	HS	Panam France SARL – Francia
19226	**LG31272**	200	HS	Limagrain Italia S.p.A. – Corte de' Cortesi (CR) e Limagrain Europe S.A. – Francia
19227	**LG31279**	200	HT	Limagrain Italia S.p.A. – Corte de' Cortesi (CR) e Limagrain Europe S.A. – Francia
19235	**P8752**	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR)
19236	**P8240**	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR)
19237	**B2691B**	200	HT	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR)
19238	**B2857B**	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR)
19239	**P8683**	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR)
19240	**B2218B**	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR)
19241	**B3977B**	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR)
19242	**LBS3374**	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR)
19243	**P8904**	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR)
19248	**B2368C**	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR)
19249	**P9042**	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR)
19250	**P9230**	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR)
19253	**P9590**	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR)
19308	RGT Arcadiaxx	200	HS	RAGT 2N S.A.S. – Francia
19316	RGT Exxposition	200	HS	RAGT 2N S.A.S. – Francia
19318	RGT Coxxinelle	200	HS	RAGT 2N S.A.S. – Francia
19336	**MAS 371D**	200	HS	Mas Seeds – Francia
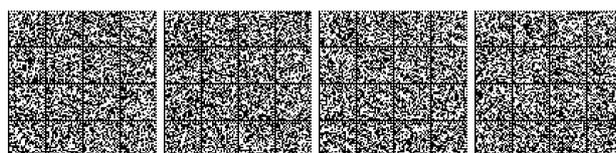
Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
19337	Batmas	200	HS	Mas Seeds – Francia
19339	**MAS 283VI**	200	HS	Mas Seeds – Francia
19341	Alonso	200	HT	Mas Seeds – Francia
19343	**MAS 245A**	200	HS	Mas Seeds – Francia
19345	**MAS 222D**	200	HS	Mas Seeds – Francia
19346	Mastodon	200	HS	Mas Seeds – Francia
19349	**MAS 308A**	200	HS	Mas Seeds – Francia
19351	**MAS 263F**	200	HS	Mas Seeds – Francia
19353	**MAS 29N**	200	HT	Mas Seeds – Francia
19360	Lukaku	200	HS	Mas Seeds – Francia
19361	Milkmax	200	HS	Syngenta France SAS – Francia
19390	Gebalot	200	HS	Saatzucht Gleisdorf GESMBH – Austria
19394	Luximo	200	HS	Panam France SARL – Francia
19395	Texeira	200	HT	Panam France SARL – Francia
19400	Bielsa	200	HS	Panam France SARL – Francia
19406	Verisimo	200	HS	Panam France SARL – Francia
19408	Malongo	200	HT	Mas Seeds – Francia
19409	Ertal	200	HS	Panam France SARL – Francia
19410	Maurens	200	HS	Panam France SARL – Francia
19433	Naomi CS	200	HS	Caussade Semences – Francia
19441	**ISX18P22**	200	HS	Agroalimentare Sud S.p.A. – Melfi (PZ)
19446	CS Luxuri	200	HS	Caussade Semences – Francia
19452	CS Panorami	200	HS	Caussade Semences – Francia
19472	Thanos	200	HT	Caussade Semences – Francia
19475	CS Cavani	200	HS	Caussade Semences – Francia
19483	**MAS 220V**	200	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano
19490	**MAS 300B**	200	HS	Mas Seeds – Francia
17818	**MAS 32VI**	200	HS	Mas Seeds – Francia
18641	Armingo	200	HT	Panam France SARL – Francia
18645	**AS16180**	200	HS	Aspria Seeds SA – Lussemburgo
18844	KWS Inteligens	300	HS	KWS Saat SE – Germania
19130	Aydin	300	HS	Syngenta France SAS – Francia
19257	**P9985**	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR)
19258	Limarex	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR)
19344	**MAS 443D**	300	HS	Mas Seeds – Francia
19348	Creed	300	HS	Mas Seeds – Francia
19359	Kintaro	300	HS	Mas Seeds – Francia
18933	Device	400	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. – USA
18937	**DKC5209**	400	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. – USA
19026	Chennai	400	HS	Semillas Fitò S.A. – Spagna
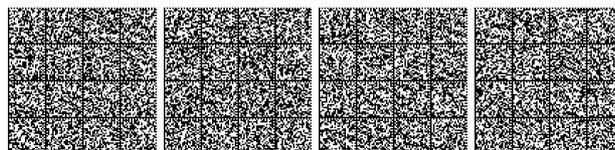
Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
19140	SY Dartagnan	400	HS	Syngenta France SAS – Francia
19145	SY Fontis	400	HS	Syngenta France SAS – Francia
19146	SY Borealis	400	HS	Syngenta France SAS – Francia
19265	**P0692**	400	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR)
19380	RGT Coxxeral	400	HS	RAGT 2N S.A.S. – Francia
19385	RGT Distinxxion Waxy	400	HS	RAGT 2N S.A.S. – Francia
19437	**ISH408**	400	HS	Agroalimentare Sud S.p.A. – Melfi (PZ)
18826	KWS Palladian	500	HS	KWS Saat SE – Germania
18945	**DKC5709**	500	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. – USA
18946	**DKC5605**	500	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. – USA
18949	**DKC5800**	500	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. – USA
19008	**ISH512**	500	HS	Agroalimentare Sud S.p.A. – Melfi (PZ)
19147	SY Valparaiso	500	HS	Syngenta France SAS – Francia
19269	**P0881**	500	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR)
19270	**P0848**	500	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR)
19334	Gauteng	500	HT	Mas Seeds – Francia
19355	**MAS 582D**	500	HS	Mas Seeds – Francia
19356	**MAS 59K**	500	HS	Mas Seeds – Francia
19357	Macchiato	500	HS	Mas Seeds – Francia
19479	RGT Mexxplede	500	HS	RAGT 2N S.A.S. – Francia
19480	RGT Huxxo	500	HS	RAGT 2N S.A.S. – Francia
18827	KWS Kefron	600	HS	KWS Saat SE – Germania
18828	KWS Kulmos	600	HS	KWS Saat SE – Germania
18864	**DKC6308**	600	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. – USA
18870	**DKC6402**	600	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. – USA
18874	**DKC6808**	600	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. – USA
19006	**ISH623**	600	HS	Agroalimentare Sud S.p.A. – Melfi (PZ)
19025	KWS Kristalis	600	HS	Coopsementi SCARL – Sossano (VI) Planta Srl – Bergamo
19164	SY Diamanda	600	HS	Syngenta France SAS – Francia
19171	SY Karavella	500	HS	Syngenta France SAS – Francia
19276	**P1332**	600	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR)
19278	**P1551**	600	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR)
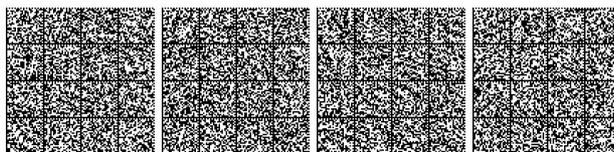
Codice	**Denominazione**	**Classe Fao**	**Tipo di Ibrido**	**Responsabile della conservazione in purezza**
19281	**P1396**	600	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR)
19305	**LG31677**	700	HS	Limagrain Italia S.p.A. – Corte de' Cortesi (CR) e Limagrain Europe S.A. – Francia
19331	**MAS 714M**	600	HS	Mas Seeds – Francia
19332	Tiesto	600	HS	Mas Seeds – Francia
19352	Kankyo	600	HS	Mas Seeds – Francia
4535	Calcio	700	HS	Mas Seeds – Francia
18881	**DKC7107**	700	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. – USA
18993	**ISH719**	700	HS	Agroalimentare Sud S.p.A. – Melfi (PZ)
19179	SY Valkiria	700	HS	Syngenta France SAS – Francia
19184	SY Bambus	700	HS	Syngenta France SAS – Francia
19286	**P2085**	700	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR)
19287	**P2077**	700	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR)
18378	**SNH7740**	700	HS	Coopsementi SCARL – Sossano (VI) Planta Srl – Bergamo

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2020

Il direttore generale: GATTO

AVVERTENZA:

il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

20A00600

DECRETO 16 gennaio 2020.

Iscrizione di varietà di frumento duro al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio del 2019, n. 25, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 marzo 2018, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2018 al n. 191, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143 del 17 luglio 2017;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità, convertito, con modifiche, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;

Visto la direttiva direttoriale 1° marzo 2019, n. 12032, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio di questo Ministero, con la quale è stata data attuazione agli obiettivi definiti dalla direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - DIPEISR, del 1° marzo 2019, n. 107, per l'attività amministrativa e per la gestione 2019;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, convertito, con modifiche, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Visto il decreto del 4 novembre 2019, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2019, con il quale è stato conferito al dott. Emilio Gatto, dirigente di prima fascia, l'incarico di direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;

Vista la domanda presentata ai fini dell'iscrizione della varietà al Registro nazionale;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla legge n. 1096/1971 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973;

Visto il parere espresso dal Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, Sezione sementi, di cui decreto ministeriale 30 giugno 2016, in relazione alle varietà di mais, nella riunione del 18 dicembre 2019;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la varietà sotto riportata, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

FRUMENTO DURO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
18782	Gitago	Isea Srl - Corridonia (Macerata)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2020

Il direttore generale: GATTO

AVVERTENZA:

il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

20A00601

DECRETO 16 gennaio 2020.

Variazione del responsabile della conservazione in purezza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio del 2019, n. 25, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 marzo 2018, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2018 al n. 191, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143 del 17 luglio 2017;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità, convertito, con modifiche, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;

Visto la direttiva direttoriale 1° marzo 2019, n. 12032, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio di questo Ministero, con la quale è stata data attuazione agli obiettivi definiti dalla direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - DIPEISR, del 1° marzo 2019, n. 107, per l'attività amministrativa e per la gestione 2019;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, convertito con modifiche dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Visti i decreti con i quali sono state iscritte, nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, le varietà indicate nel dispositivo, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le richieste degli interessati volte a ottenere la variazione della responsabilità della conservazione in purezza delle varietà indicate nel dispositivo;

Attesa la necessità di modificare il relativo decreto d'iscrizione;

Decreta:

Art. 1.

1. La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto riportate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al responsabile della conservazione in purezza a fianco indicato:

Codice	Specie	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	Nuovo responsabile della conservazione in purezza
12274	Mais	SNH8605	Coopsementi Scarl	Planta Srl
12275	Mais	SNH8606	Coopsementi Scarl	Planta Srl
12801	Mais	SNH9503	Coopsementi Scarl	Planta Srl
12804	Mais	SNH9609	Coopsementi Scarl	Planta Srl
13574	Mais	SNH9613	Coopsementi Scarl	Planta Srl
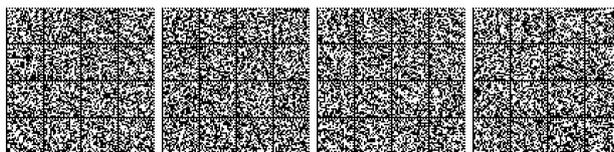
13579	Mais	SNH9711	Coopsementi Scarl	Planta Srl
12809	Mais	Nostrano Peroni SF	Coopsementi Scarl	Planta Srl
9194	Mais	Nostrano Peroni ME	Coopsementi Scarl	Planta Srl
9192	Mais	SNH4301	Coopsementi Scarl	Planta Srl

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2020

Il direttore generale: GATTO

Avvertenza:

il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

20A00602

DECRETO 16 gennaio 2020.

Iscrizione di varietà da conservazione di specie agrarie al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo del 29 ottobre 2009, n. 149, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 ottobre 2009, recante «Attuazione della direttiva 2008/62/CE concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà»;

Visto il decreto ministeriale del 17 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 febbraio 2011, recante disposizioni applicative del decreto legislativo del 29 ottobre 2009, n. 149, circa le modalità per l'ammissione al registro nazionale delle varietà da conservazione di specie agrarie;

Vista la legge 1° dicembre 2015, n. 194, recante «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare», e in particolare l'art. 11 che modifica il comma 6 dell'art. 19-*bis* della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2019, n. 25, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2019, n. 6834, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, registrato il 29 luglio 2019 al reg. n. 834 della Corte dei conti;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, inerente «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 18 novembre 2019;

Visto il decreto del 4 novembre 2019, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2019, con il quale è stato conferito al dott. Emilio Gatto, dirigente di prima fascia, l'incarico di direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee e internazionali dello sviluppo rurale;

Viste le note della Regione Basilicata con le quali è stato espresso parere favorevole all'iscrizione al registro nazionale delle varietà da conservazione di specie agrarie sotto riportate;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Articolo unico

1. Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le varietà da conservazione sotto riportate. Per ciascuna di esse sono indicate la zona di origine, la zona di produzione delle sementi, la superficie destinata alla coltivazione e, considerato l'investimento unitario tipico della zona di coltivazione, e i limiti quantitativi per produzione annuale delle sementi per ciascun responsabile del mantenimento in purezza:

SIAN	Specie	Varietà	Responsabile	Zona origine		Zona produzione delle sementi		Quantità max semente/anno
				Area geografica	Sup. coltivata	Area geografica	Sup. produzione semente	
20625	Frumento duro	Ricco Sinonimi: Policoro, Policone	ALSIA Agenzia lucana di sviluppo ed innovazione in agricoltura	Basilicata	5 ha	Basilicata	30 ha	54 t
20628	Frumento tenero	Vatra Sinonimi: Marzuolo, Marzatico	ALSIA Agenzia lucana di sviluppo ed innovazione in agricoltura	Basilicata	5 ha	Basilicata	15 ha	27 t

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2020

Il direttore generale: GATTO

20A00603

DECRETO 16 gennaio 2020.

Variazione del responsabile della conservazione in purezza di varietà da conservazione di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2019, n. 25, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;

Vista la direttiva direttoriale 1° marzo 2019, n. 12032, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio di questo Ministero, con la quale è stata data attuazione agli obiettivi definiti dalla direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - DIPEISR, del 1° marzo 2019, n. 107, per l'attività amministrativa e per la gestione 2019;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2019, n. 6834, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», registrato il 29 luglio 2019 al reg. n. 834 della Corte dei conti;

Visto il decreto-legge del 21 settembre 2019, n. 104, inerente «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 18 novembre 2019;

Visto il decreto del 4 novembre 2019, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2019, con il quale è stato conferito al dott. Emilio Gatto, dirigente di prima fascia, l'incarico di direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, le varietà di specie agrarie indicate nel presente dispositivo, per le quali è stato indicato a suo tempo il relativo nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le note della Regione Emilia-Romagna con le quali sono stati espressi pareri favorevoli in merito alle richieste degli interessati volta a ottenere la variazione di detta responsabilità;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Articolo unico

1. La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà da conservazione, già assegnate ad altri responsabili con precedente decreto, vengono modificati come di seguito riportato:

Codice SIAN	Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza	Nuovo responsabile della conservazione in purezza	Superficie per la produzione di semente	Semente/anno
20504	Frumento tenero	Virgilio	Società agricola «Il Girasole»	Società agricola «Il Girasole»	0,5 ha	150 kg/ha
				Arcoiris S.r.l.	600 mq	200 kg
18812	Frumento tenero	Ardito	Società agricola «Il Girasole»	Società agricola «Il Girasole»	0,5 ha	400 kg
				Arcoiris S.r.l.	1,5 ha	18 t/ha

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2020

Il direttore generale: GATTO

20A00604
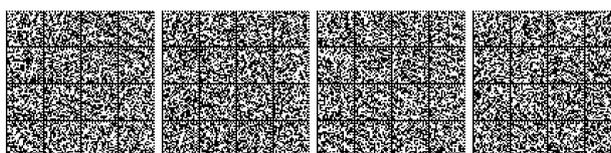
DECRETO 16 gennaio 2020.

Cancellazione di varietà di specie agrarie dal registro nazionale su richiesta del responsabile.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2019, n. 25, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;

Vista la direttiva direttoriale 1° marzo 2019, n. 12032, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio di questo Ministero, con la quale è stata data attuazione agli obiettivi definiti dalla direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - DIPEISR, del 1° marzo 2019, n. 107, per l'attività amministrativa e per la gestione 2019;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2019, n. 6834, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», registrato il 29 luglio 2019 al reg. n. 834 della Corte dei conti;

Visto il decreto-legge del 21 settembre 2019, n. 104, inerente «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 18 novembre 2019;

Visto il decreto del 4 novembre 2019, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2019, con il quale è stato conferito al dott. Emilio Gatto, dirigente di prima fascia, l'incarico di direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, le varietà di specie agrarie indicate nel presente dispositivo, per le quali è stato indicato a suo tempo il relativo nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le richieste degli interessati volte a ottenere la cancellazione delle varietà indicate nel dispositivo dal registro nazionale;

Considerato che le varietà per le quali è stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Decreta:

Articolo unico

1. A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche e integrazioni, le sotto riportate varietà, iscritte al registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie, sono cancellate dal registro medesimo:

Codice SIAN	Specie	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
7797	Colza	Olano	Rustica Prograin Genetique
7796	Colza	Olphi	Rustica Prograin Genetique

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2020

Il direttore generale: GATTO

20A00605

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 18 dicembre 2019.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Tecnosun società cooperativa in liquidazione», in Ancona.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 16 dicembre 2016, n. 447, con il quale la società cooperativa «Tecnosun società cooperativa in liquidazione», con sede in Ancona, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Lucia Marchetti ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 8 ottobre 2019, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di dimettersi dall'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione dell'avv. Lucia Marchetti dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 5 dicembre 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 5 dicembre 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Luciano Quadrini;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Luciano Quadrini, codice fiscale QDRLCN60L13I838S, nato a Sora (FR) il 13 luglio 1960, e domiciliato in Roma, via Liberiana n. 17, in sostituzione dell'avv. Lucia Marchetti, dimissionaria.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 dicembre 2019

Il Ministro: PATUANELLI

20A00580

DECRETO 18 dicembre 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «G.E.A. società cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Monteprandone e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 15 febbraio 2018, n. 11/2018 del Tribunale di Ascoli Piceno con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «G.E.A. società cooperativa sociale a responsabilità limitata»;

Considerato che *ex* art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex* art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 28 novembre 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 28 novembre 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Mario Milani;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «G.E.A. società cooperativa sociale a responsabilità limitata» con sede in Monteprandone (AP), codice fiscale 01531420444, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore dott. Mario Milani, codice fiscale MLNMRA-73D17E783U, nato a Macerata il 17 aprile 1973, e domiciliato in Amandola (FM), via Angelo Biondi n. 33.
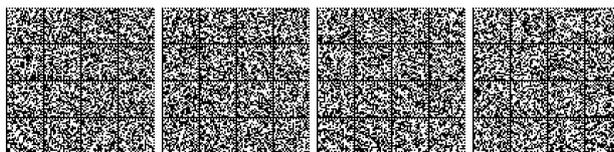
Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 dicembre 2019

Il Ministro: PATUANELLI

20A00581

DECRETO 18 dicembre 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Righel società cooperativa», in Carrara e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società «Righel società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della Confcooperative, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 100.214,00 si riscontra una massa debitoria di euro 398.708,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 298.494,00;

Considerato che in data 10 aprile 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 28 novembre 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 28 novembre 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Alessandro Frosali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Righel società cooperativa», con sede in Carrara (MS) codice fiscale 04370210280 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Alessandro Frosali codice fiscale FRSLSN68M30D612R nato a Firenze il 30 agosto 1968, ivi domiciliato, via Palestro n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 dicembre 2019

Il Ministro: PATUANELLI

20A00585

DECRETO 27 dicembre 2019.

Scioglimento della «Circolo cooperativo Vareggio società cooperativa», in Busnago e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;
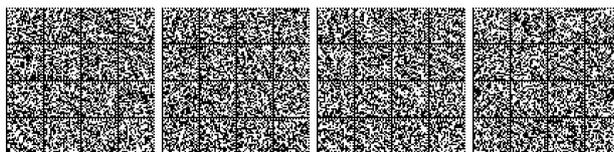
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione effettuata dal revisore incaricato dalla Lega nazionale delle cooperative e mutue e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante della suddetta società ha comunicato formalmente di rinunciare alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 17 aprile 2019 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che in data 4 novembre 2019, presso l'Ufficio di Segreteria del direttore generale, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, e che da tale operazione è risultata l'individuazione del nominativo dell'avv. Valeria De Leo;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Circolo cooperativo Vareggio società cooperativa» con sede in Busnago (MB), codice fiscale 01856070154, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Valeria De Leo nata ad Abbiategrasso (MI) il 21 novembre 1977, codice fiscale DLEVLR-77S61A010K, ed ivi domiciliata, viale Manzoni n. 82.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 27 dicembre 2019

Il direttore generale: SCARPONI

20A00579

DECRETO 15 gennaio 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa edilizia Glassiate in liquidazione», in Gessate e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 28 dicembre 2018, n. 34/2019 del Tribunale di Milano con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Cooperativa edilizia Glassiate - in liquidazione»;

Considerato che *ex* art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex* art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale ed in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018, recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa edilizia Glassiate - in liquidazione» con sede in Gessate (MI), codice fiscale 03135830150, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Romina Savoldelli, codice fiscale SVLRMN76E54C800X, nata a Clusone (BG) il 14 maggio 1976, ivi domiciliata in via B. Baldi n. 38.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 15 gennaio 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A00582

DECRETO 15 gennaio 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Lucerna società cooperativa edilizia», in Monza e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il d.d. del 16 marzo 2018, n. 10/SGC/2018 con il quale la società cooperativa «Lucerna società cooperativa edilizia» con sede in Monza (MB) è stata posta in gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'avv. Federico Vismara ne è stato nominato commissario governativo;

Vista la nota pervenuta a questa autorità di vigilanza in data 20 settembre 2018 con la quale il commissario governativo, nel presentare la relazione conclusiva sulla cooperativa sopra citata, richiede che la stessa sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Condiderato quanto emerge dalla suddetta relazione conclusiva nella quale il commissario governativo evidenzia il grave stato di insolvenza della cooperativa che non le consente di far fronte alle proprie obbligazioni;

Considerato che dalla stessa relazione risulta una esposizione debitoria costituita principalmente dalla somma di euro 1.213.203,92 oggetto di atto di pignoramento dei crediti verso terzi da parte dell'Agenzia delle entrate;

Considerato che in data 27 febbraio 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale ed in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018, recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Lucerna società cooperativa edilizia» con sede in Monza (MB), codice fiscale 02099630960, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Serenella Rossano, nata ad Agordo (BL) il 15 novembre 1964, codice fiscale RSSSNL64S55A083W, e domiciliata in Milano, via Cesare Battisti n. 19.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 15 gennaio 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A00583
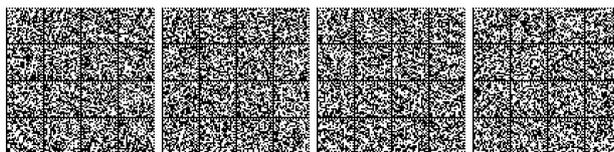
DECRETO 15 gennaio 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa edilizia La Pineta III a responsabilità limitata», in Concesio e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Cooperativa edilizia La Pineta III a responsabilità limitata»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2016, acquisita in sede di revisione, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale pari a euro 2.264.787,00, costituito quasi interamente da rimanenze non immediatamente liquidabili, si riscontra un importo di debiti esigibili pari a euro 2.219.421,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 390.927,00;

Considerato che in data 7 giugno 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che il legale rappresentante della suddetta cooperativa nel trasmettere le proprie controdeduzioni ha richiesto una sospensione del procedimento;

Preso atto che il competente ufficio ha invitato il legale rappresentante a produrre ulteriori, eventuali elementi di conoscenza;

Preso atto che in data 13 settembre 2018 il legale rappresentante della suddetta cooperativa ha formalizzato le proprie controdeduzioni chiedendo espressamente di procedere alla messa in liquidazione coatta amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018, recante: «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa edilizia La Pineta III a responsabilità limitata», con sede in Concesio (BS) codice fiscale 03305860177 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Fabio Ravone, nato a Roma il 7 aprile 1972, c.f. RVNFBA72D07H501N domiciliato in corso Monforte n. 39 - Milano.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 15 gennaio 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A00584

DECRETO 15 gennaio 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «San Giovanni società cooperativa edilizia in liquidazione», in Corbetta e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «San Giovanni società cooperativa edilizia in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2016, acquisita in sede di revisione, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale pari a euro 4.432.389,00, si riscontra una massa debitoria pari a euro 4.456.574,00 ed un patrimonio netto negativo pari a euro -24.185,00;

Considerato che in data 19 giugno 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990,

n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018, recante: «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «San Giovanni società cooperativa edilizia in liquidazione», con sede in Corbetta (MI) codice fiscale 10708350151 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Enrico Cavagnari nato a Pavia (PV) il 10 novembre 1939 codice fiscale CVGNRC39S10G388E e ivi domiciliato in via Vigentina n. 21/c.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 15 gennaio 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A00586

DECRETO 15 gennaio 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «T.E.C. società cooperativa in liquidazione» in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della «T.E.C. società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 1.708.923,00, si riscontra una massa debitoria di euro 3.452.760,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 1.981.148,00;

Considerato che in data 7 febbraio 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018, recante: «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «T.E.C. società cooperativa in liquidazione», con sede in Roma codice fiscale 12558381005 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.
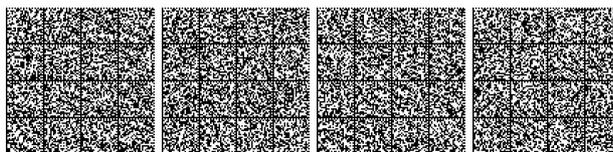
Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Cecilia Rizzica, nata a Roma il 16 gennaio 1974 codice fiscale RZZCCL74A56H501G e ivi domiciliata in via Paolo Frisi n. 24.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 15 gennaio 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A00587

DECRETO 15 gennaio 2020.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Società cooperativa edilizia sito Euphrasia», in Angera.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2019, n. 187/2019 con il quale società cooperativa «Società cooperativa edilizia sito Euphrasia» è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile a seguito della sentenza del 20 febbraio 2019, n. 10/2019 del Tribunale di Varese dichiarativa dello stato d'insolvenza ed il dott. Luca Fantin ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 5 agosto con la quale il dott. Fantin ha fatto pervenire la propria accettazione dell'incarico;

Vista la nota pervenuta in data 8 agosto 2019 la quale il dott. Fantin ha comunicato la propria rinuncia all'incarico per sopraggiunte e non prevedibili motivazioni personali;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario rinunciatario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018, recante: «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, il dott. Luca Belleggi codice fiscale BLLLCU79B23F499A nato a Montefiascone (VT) il 23 febbraio 1979, domiciliato in Roma, via degli Scipioni n. 267, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa edilizia sito Euphrasia» con sede in Angera (VA) codice fiscale 02376810152 in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, in sostituzione del dott. Luca Fantin, che ha rinunciato all'incarico.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 15 gennaio 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A00588
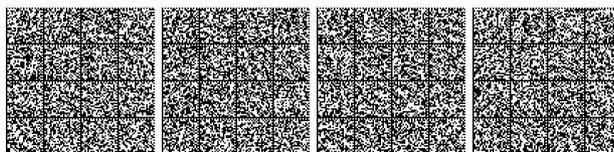
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 22 gennaio 2020.

Inserimento del medicinale plasminogeno nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento della congiuntivite lignea. (Determina n. 7011/2020).

IL DIRIGENTE
DELL'AREA PRE-AUTORIZZAZIONE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, 20 settembre 2004, n. 245, e successive modificazioni, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento AIFA;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'11 dicembre 2019, con cui il dott. Renato Massimi è stato nominato sostituto del direttore generale dell'AIFA nelle more dell'espletamento della procedura di nomina del nuovo direttore generale dell'AIFA;

Vista la determina direttoriale n. 1851 del 13 dicembre 2019 di conferma della determina direttoriale di delega n. 1792 del 13 novembre 2018, con cui la dott.ssa Sandra Petraglia, dirigente dell'Area pre-autorizzazione, è stata delegata dal direttore generale all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie, nei limiti della disponibilità del «Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e 19, lettera *a)* del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determina del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con *errata corrige* nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 2001, n. 70;

Considerati i risultati relativi all'efficacia e alla sicurezza ottenuti nella fase II, conclusa, dello studio «*A Historically Controlled Phase II/III Study to Evaluate Efficacy and Safety of Kedrion Human Plasminogen Eye Drop Preparation in Patients Diagnosed With Ligneous Conjunctivitis*»;

Ritenuto opportuno consentire la prescrizione di detto medicinale, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, per i pazienti affetti da congiuntivite lignea associata a deficit di plasminogeno di tipo I;

Tenuto conto della decisione assunta dalla CTS dell'AIFA nelle riunioni del 4, 5 e 6 dicembre 2019 - Stralcio verbale n. 17;

Ritenuto, pertanto, di includere il medicinale plasminogeno nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento della congiuntivite lignea;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale Plasminogeno è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco, per l'indicazione di cui all'art. 2.

Art. 2.

1. Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale per il trattamento della congiuntivite lignea, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determina.

2. Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, si rimanda agli elenchi pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA https://www.aifa.gov.it

Art. 3.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2020

Il dirigente: PETRAGLIA

ALLEGATO *1*

Denominazione: Plasminogeno.

Indicazione terapeutica: trattamento della congiuntivite lignea.

Criteri di inclusione:

pazienti con diagnosi di congiuntivite lignea associata a deficit di plasminogeno di tipo I.

Criteri di esclusione:

presenza di pseudomembrane oculari non associate al deficit di plasminogeno di tipo 1;

concomitanza di patologie che potrebbero interferire con il trattamento.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determina dell'Agenzia italiana del farmaco.

Piano terapeutico.

Lo schema terapeutico varia a seconda della necessità o meno di eseguire una chirurgia per la rimozione delle pseudomembrane.

In caso di chirurgia:

fase preoperatoria: 2 gocce/occhio per otto volte al giorno per quattro settimane (ventotto giorni);

fase post operatoria:

2 gocce/occhio per dodici somministrazioni al giorno per una settimana (sette giorni);

2 gocce/occhio per otto somministrazioni al giorno per tre settimane (ventuno giorni);

2 gocce/occhio per sei volte al giorno per quattro settimane (ventotto giorni).

In assenza di chirurgia:

2 gocce/occhio per otto volte al giorno per quattro settimane (ventotto giorni);

2 gocce/occhio per sei volte al giorno per otto settimane (cinquantasei giorni).

Periodo di mantenimento.

Sia in caso di chirurgia sia in assenza della stessa, al termine dei periodi sopra riportati, la terapia potrà continuare con 2 gocce/occhio per quattro-sei volte al giorno a discrezione del medico curante.

Altre condizioni da osservare.

Le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a: art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001); art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale; art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

DATI DA INSERIRE NEL REGISTRO

Nel corso del trattamento con plasminogeno devono essere effettuati la valutazione del segmento anteriore dell'occhio (bilateralmente), il monitoraggio della acuità visiva e di altri segni e sintomi extra-oculari come di seguito riportato.

1. Valutazione del segmento anteriore dell'occhio (bilateralmente)

Pseudomembrane morbide o dure sulla congiuntiva tarsale o bulbare.

Secrezioni mucose dense.

Iperemia congiuntivale.

Ipertrofia papillare.

Leucomi corneali.

Ulcere corneali.

Neovascolarizzazione corneale.

Perforazione corneale.

Tisi bulbare.

Cadenza dei controlli:

prima dell'inizio del trattamento;

dopo una settimana dall'inizio del trattamento;

ogni due settimane fino a scomparsa di segni e sintomi;

una volta al mese nel primo anno dopo la scomparsa di segni e sintomi;

una volta ogni tre mesi negli anni successivi.

In caso di comparsa di sintomatologia o complicanze (fastidio, dolore, rossore, secrezioni, disturbi visivi), deve essere effettuata una valutazione immediata.

2. Acuità visiva.

Cadenza dei controlli: prima dell'inizio del trattamento e in caso di comparsa di sintomatologia.

3. Altri segni e sintomi extra-oculari:

febbre;

infezioni delle vie respiratorie superiori;

otiti;

infezioni/infiammazioni del tratto genitale femminile;

lesioni pseudomembranose sulla mucosa di bocca, naso-faringe, albero tracheo-bronchiale, intestino, reni, tratto genitale femminile e orecchio;

tosse persistente di ndd;

lesioni cutanee (milio colloidale giovanile);

cefalea da idrocefalo occlusivo.

La loro comparsa richiede valutazione immediata.

20A00642

DETERMINA 22 gennaio 2020.

Inserimento del medicinale Bevacizumab (originatore o biosimilare) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento della neurofibromatosi di tipo 2. (Determina n. 7358/2020).

IL DIRIGENTE
DELL'AREA PRE-AUTORIZZAZIONE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, 20 settembre 2004, n. 245, e successive modificazioni, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento AIFA;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'11 dicembre 2019, con cui il dott. Renato Massimi è stato nominato sostituto del direttore generale dell'AIFA nelle more dell'espletamento della procedura di nomina del nuovo direttore generale dell'AIFA;

Vista la determina direttoriale n. 1851 del 13 dicembre 2019 di conferma della determina direttoriale di delega n. 1792 del 13 novembre 2018, con cui la dott.ssa Sandra Petraglia, dirigente dell'Area pre-autorizzazione, è stata delegata dal direttore generale all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie, nei limiti della disponibilità del «Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e 19, lettera *a)* del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determina del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con *errata corrige* nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 2001, n. 70;

Considerati i dati di efficacia e di sicurezza presenti in letteratura relativi all'impiego di «bevacizumab» nel trattamento della neurofibromatosi di tipo 2;

Ritenuto opportuno consentire la prescrizione di detto medicinale, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, per i pazienti affetti da neurofibromatosi di tipo 2 con tumori in fase di rapida crescita rispetto ai dodici mesi precedenti (schwannomi del nervo acustico, schwannomi in altre sedi a rischio, meningiomi); con significativo decadimento uditivo e con segni clinici da compressione ad alto rischio di strutture nervose adiacenti al tumore;

Tenuto conto della decisione assunta dalla CTS dell'AIFA nelle riunioni del 14, 15 e 16 ottobre 2019 - Stralcio verbale n. 15;

Ritenuto, pertanto, di includere il medicinale «bevacizumab» (originatore o biosimilare) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento della neurofibromatosi di tipo 2;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale BEVACIZUMAB (originatore o biosimilare) è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco, per l'indicazione di cui all'art. 2.

Art. 2.

1. Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale per il trattamento della neurofibromatosi di tipo 2, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determina.

2. Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, si rimanda agli elenchi pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA https://www.aifa.gov.it
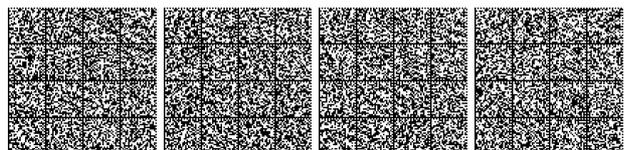
Art. 3.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2020

Il dirigente: PETRAGLIA

ALLEGATO *1*

Denominazione: BEVACIZUMAB (originatore o biosimilare).

Indicazione terapeutica: trattamento della neurofibromatosi di tipo 2.

Criteri di inclusione.

Pazienti affetti da neurofibromatosi di tipo 2 con:

1) tumori in fase di rapida crescita rispetto ai dodici mesi precedenti: schwannomi del nervo acustico, schwannomi in altre sedi a rischio, meningiomi;

2) significativo decadimento uditivo;

3) segni clinici da compressione ad alto rischio di strutture nervose adiacenti al tumore.

4) non indicazione all'intervento chirurgico.

Criteri di esclusione.

1. Malattie cardiovascolari clinicamente significative quali:

ipertensione arteriosa inadeguatamente controllata;

infarto del miocardio o angina instabile entro dodici mesi;

insufficienza cardiaca congestizia di grado 2 NYHA o più alto;

storia di accidente cerebrovascolare entro dodici mesi dall'inizio del trattamento;

aritmia cardiaca grave e inadeguatamente controllata;

malattia vascolare significativa (ad es. aneurisma aortico, storia di dissezione aortica);

malattia vascolare periferica clinicamente significativa;

evidenza alla TC o RM di emorragia recentemente identificata (negli ultimi sei mesi prima dell'inizio del trattamento), qualsiasi storia di emorragia intracranica sintomatica o qualsiasi storia di emorragia intracranica spontanea.

2. Ferita grave o non cicatrizzata, ulcera o frattura ossea.

3. Storia di fistola addominale, perforazione gastrointestinale o ascesso intra-addominale entro sei mesi dall'inizio del trattamento.

4. Procedure invasive definite come segue:

importante procedura chirurgica, biopsia aperta o lesione traumatica significativa entro ventotto giorni dall'inizio del trattamento;

biopsia cerebrale entro ventotto giorni prima del primo giorno di terapia (le ferite devono essere completamente guarite).

5. Storia di coagulopatia autoimmune, inclusa la porpora trombocitopenica idiopatica.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determina dell'Agenzia italiana del farmaco.

Piano terapeutico.

Schema posologico: la dose raccomandata è pari a 7.5 mg/kg per infusione endovenosa ogni tre settimane. Tuttavia, il range terapeutico di bevacizumab può variare da 5 mg/kg a 7.5 mg/kg per infusione endovenosa ogni 2-3 settimane.

Durata della terapia: fino a progressione della malattia o tossicità inaccettabile.

Altre condizioni da osservare.

Le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a: art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001); art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale; art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

DATI DA INSERIRE NEL REGISTRO

Nel corso del trattamento devono essere effettuati:

valutazione della risposta alla terapia ogni tre mesi con RM;

controllo audiometrico (*speech discrimination score*) ogni tre mesi;

controllo proteinuria prima dell'inizio e durante il trattamento;

controllo funzionalità midollare, epatica e renale prima di ogni somministrazione.

20A00643

DETERMINA 22 gennaio 2020.

Inserimento delle immunoglobuline per uso endovenoso nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento della miastenia *gravis*. (Determina n. 7385/2020).

IL DIRIGENTE
DELL'AREA PRE-AUTORIZZAZIONE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, 20 settembre 2004, n. 245, e successive modificazioni, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento AIFA;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'11 dicembre 2019, con cui il dott. Renato Massimi è stato nominato sostituto del direttore generale dell'AIFA nelle more dell'espletamento della procedura di nomina del nuovo direttore generale dell'AIFA;

Vista la determina direttoriale n. 1851 del 13 dicembre 2019 di conferma della determina direttoriale di delega n. 1792 del 13 novembre 2018, con cui la dott.ssa Sandra Petraglia, dirigente dell'Area pre-autorizzazione, è stata delegata dal direttore generale all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie, nei limiti della disponibilità del «Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e 19, lettera

a) del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determina del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con *errata corrige* nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Vista la determina AIFA 16 ottobre 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2007, che ha integrato l'elenco dei medicinali erogabili ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, istituito con il provvedimento della CUF sopra citato, mediante l'aggiunta di una specifica sezione concernente i medicinali che possono essere utilizzati per una o più indicazioni terapeutiche diverse da quelle autorizzate, contenente la lista costituente l'allegato 4 relativo ai farmaci con uso consolidato nel trattamento di patologie neurologiche;

Considerati i dati di efficacia e di sicurezza presenti in letteratura relativi all'impiego delle immunoglobuline per uso endovenoso nel trattamento della miastenia *gravis*;

Ritenuto opportuno consentire la prescrizione di detto medicinale, a totale carico del Servizio sanitario nazionale i pazienti affetti da crisi miastenica, in alternativa alla plasmaferesi; da forme di miastenia *gravis* rapidamente ingravescenti e nelle fasi di riacutizzazione della malattia, quando è necessario un miglioramento rapido della forza muscolare per ridurre al minimo il rischio di paralisi bulbare o di insufficienza respiratoria; da miastenia *gravis* (fase iniziali), in attesa dell'effetto della terapia cortisonica e/o immunosoppressiva; da miastenia *gravis* non sufficientemente compensati dalle terapie specifiche di base, come preparazione alla timectomia; da miastenia *gravis* e non responsivi alle terapia farmacologiche steroideo e/o immunosoppressiva oppure aventi controindicazioni al loro utilizzo;

Tenuto conto della decisione assunta dalla CTS dell'AIFA nelle riunioni del 5, 6 e 7 marzo 2019 - Stralcio verbale n. 7;

Ritenuto, pertanto, di includere l'immunoglobuline per uso endovenoso nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento della miastenia *gravis*;

Determina:

Art. 1.

Nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, nella specifica sezione relativa ai medicinali che possono essere impiegati per una o più indicazioni diverse da quelle autorizzate, nella lista costituente l'allegato 4 relativa all'uso consolidato — sulla base dei dati della letteratura scientifica — di farmaci per il trattamento di patologie neurologiche, sono inserite le immunoglobuline per uso endovenoso per le seguenti indicazioni terapeutiche:

crisi miastenica, in alternativa alla plasmaferesi;

forme di miastenia *gravis* rapidamente ingravescenti e nelle fasi di riacutizzazione della malattia, quando è necessario un miglioramento rapido della forza muscolare per ridurre al minimo il rischio di paralisi bulbare o di insufficienza respiratoria;

nelle fasi iniziali della miastenia *gravis*, in attesa dell'effetto della terapia cortisonica e/o immunosoppressiva;

come preparazione alla timectomia, nei pazienti affetti da miastenia *gravis* non sufficientemente compensati dalle terapie specifiche di base;

in pazienti affetti da miastenia *gravis* non responsivi alle terapie farmacologiche steroideo e/o immunosoppressiva oppure aventi controindicazioni al loro utilizzo.

Art. 2.

1. I medicinali inclusi nell'elenco di cui all'art. 1 sono erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle estensioni di indicazione riportate nel medesimo elenco.

2. Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, si rimanda agli elenchi pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA https://www.aifa.gov.it

Art. 3.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2020

Il dirigente: PETRAGLIA

20A00644

DETERMINA 22 gennaio 2020.

Aggiornamento dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, relativo ai medicinali con uso consolidato per il trattamento dei tumori solidi nell'adulto (Allegato 1). (Determina n. 7398/2020).

IL DIRIGENTE
DELL'AREA PRE-AUTORIZZAZIONE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, 20 settembre 2004, n. 245, e successive modificazioni, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento AIFA;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'11 dicembre 2019, con cui il dott. Renato Massimi è stato nominato sostituto del direttore generale dell'AIFA nelle more dell'espletamento della procedura di nomina del nuovo direttore generale dell'AIFA;

Vista la determina direttoriale n. 1851 del 13 dicembre 2019 di conferma della determina direttoriale di delega n. 1792 del 13 novembre 2018, con cui la dott.ssa Sandra Petraglia, dirigente dell'Area pre-autorizzazione, è stata delegata dal direttore generale all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie, nei limiti della disponibilità del «Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e 19, lettera *a)* del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determina del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con *errata corrige* nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Vista la determina AIFA del 29 maggio 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2007, che ha integrato l'elenco dei medicinali erogabili ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, istituito con il provvedimento della CUF sopra citato, mediante l'aggiunta di una specifica sezione concernente i medicinali che possono essere utilizzati per una o più indicazioni terapeutiche diverse da quelle autorizzate, contenente la lista costituente l'allegato 1 relativo ai farmaci con uso consolidato sulla base dei dati della letteratura scientifica nel trattamento dei tumori solidi nell'adulto;

Considerati i dati di efficacia e sicurezza presenti in letteratura nonché l'uso consolidato nella pratica clinica del medicinale «Docetaxel» per il trattamento del carcinoma squamoso dell'esofago avanzato;

Considerati i dati di efficacia e sicurezza presenti in letteratura nonché l'uso consolidato nella pratica clinica del medicinale «Gemcitabina» per il trattamento dei tumori epiteliali del timo pretrattati;

Considerati i dati di efficacia e sicurezza presenti in letteratura nonché l'uso consolidato nella pratica clinica del medicinale «Irinotecan» per il trattamento di terza linea e oltre dei tumori carcinomi dell'esofago e dello stomaco, per il trattamento di seconda linea del carcinoma avanzato delle vie biliari, per il trattamento del carcinoma del pancreas resecato o non resecabile e per il trattamento dell'adenocarcinoma del colon metastatico in pazienti in progressione dopo precedente terapia con «Irinotecan» e/o precedentemente trattati con «Irinotecan» senza progressione;

Considerati i dati di efficacia e sicurezza presenti in letteratura nonché l'uso consolidato nella pratica clinica del medicinale «Oxaliplatino» per il trattamento adiuvante e neoadiuvante del carcinoma gastrico e della giunzione gastro-esofagea, per il trattamento del carcinoma del pan-

creas resecato o non resecabile, per il trattamento dei tumori delle vie biliari anche non associato a Gemcitabina e per il trattamento dei tumori neuroendocrini avanzati;
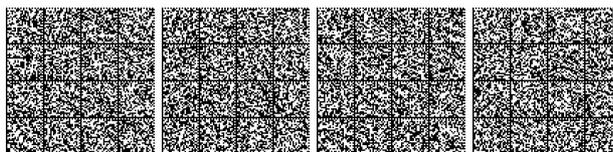
Considerati i dati di efficacia e sicurezza presenti in letteratura nonché l'uso consolidato nella pratica clinica del medicinale «Paclitaxel» in monoterapia, nel trattamento di seconda linea del carcinoma gastrico avanzato; in associazione a «Ramucirumab», nel trattamento di seconda linea del carcinoma gastrico avanzato; in monoterapia o in combinazione, nel trattamento del tumore del polmone a piccole cellule; per il trattamento dei tumori epiteliali del timo e per il trattamento del carcinoma squamoso dell'esofago, dell'adenocarcinoma dell'esofago e del cardias localmente avanzati;

Considerati i dati di efficacia e sicurezza presenti in letteratura nonché l'uso consolidato nella pratica clinica del medicinale «Vinorelbina» per il trattamento di seconda linea del mesotelioma pleurico maligno pretrattato;

Ritenuto opportuno consentire la prescrizione di detti medicinali, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, per le rispettive indicazioni terapeutiche sopra citate;

Tenuto conto della decisione assunta dalla CTS dell'AIFA nelle riunioni del 14, 15 e 16 ottobre 2019 - Stralcio verbale n. 15;

Ritenuto, pertanto, di aggiornare l'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, con l'aggiunta delle indicazioni terapeutiche sopra riportate;

Determina:

Art. 1.

Nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, nella specifica sezione relativa ai medicinali che possono essere impiegati per una o più indicazioni diverse da quelle autorizzate, nella lista costituente l'allegato 1 relativa all'uso consolidato — sulla base dei dati della letteratura scientifica — di farmaci per il trattamento dei tumori solidi nell'adulto, sono inserite per i medicinali DOCETAXEL, GEMCITABINA, IRINOTECAN, OXALIPLATINO, PACLITAXEL, VINORELBINA le seguenti indicazioni terapeutiche:

«Docetaxel»: trattamento del carcinoma squamoso dell'esofago avanzato.

«Gemcitabina»: trattamento dei tumori epiteliali del timo pretrattati.

«Irinotecan»:

trattamento di terza linea e oltre dei tumori carcinomi dell'esofago e dello stomaco;

trattamento di seconda linea del carcinoma avanzato delle vie biliari;

trattamento del carcinoma del pancreas resecato o non resecabile;

trattamento dell'adenocarcinoma del colon metastatico in pazienti in progressione dopo precedente terapia con «irinotecan» e/o precedentemente trattati con «irinotecan» senza progressione.

«Oxaliplatino»:

trattamento adiuvante e neoadiuvante del carcinoma gastrico e della giunzione gastro-esofagea;

trattamento del carcinoma del pancreas resecato o non resecabile;

trattamento dei tumori delle vie biliari anche non associato a «gemcitabina»;

trattamento dei tumori neuroendocrini avanzati.

«Paclitaxel»:

in monoterapia, nel trattamento di seconda linea del carcinoma gastrico avanzato;

in associazione a ramucirumab, nel trattamento di seconda linea del carcinoma gastrico avanzato;

in monoterapia o in combinazione, nel trattamento del tumore del polmone a piccole cellule;

trattamento dei tumori epiteliali del timo;

trattamento del carcinoma squamoso dell'esofago, dell'adenocarcinoma dell'esofago e del cardias localmente avanzati.

«Vinorelbina»: trattamento di seconda linea del mesotelioma pleurico maligno pretrattato.

Art. 2.

1. I medicinali inclusi nell'elenco di cui all'art. 1 sono erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle estensioni di indicazione riportate nel medesimo elenco.

2. Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, si rimanda agli elenchi pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA https://www.aifa.gov.it

Art. 3.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2020

Il dirigente: PETRAGLIA

20A00645
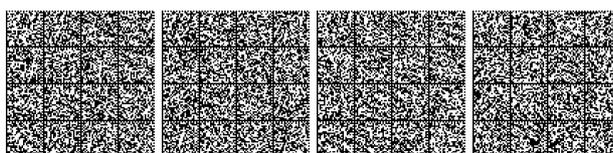
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE

Adozione delle «Linee guida per il rilascio dell'identità digitale per uso professionale»

Sul sito dell'Agenzia per l'Italia digitale è stata pubblicata la determinazione n. 318 del 5 novembre 2019 con la quale sono state adottate le «Linee guida per il rilascio dell'identità digitale per uso professionale.»: https://trasparenza.agid.gov.it/index.php?id_oggetto=28&id_doc=122094&id_sez_ori=0&template_ori=3

Le linee guida, emesse ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, definiscono le modalità di rilascio delle identità digitali per uso professionale cui i gestori di identità digitali del sistema SPID devono attenersi.

20A00621

Adozione delle «Linee guida per la realizzazione di un modello di R.A.O. pubblico»

Sul sito dell'Agenzia per l'Italia digitale è stata pubblicata la determinazione n. 344 del 21 novembre 2019 con la quale sono state adottate le «Linee guida per la realizzazione di un modello di R.A.O. pubblico.»: https://trasparenza.agid.gov.it/archiviofile/agid/Disposizioni_generali/Atti_generali/Linee_Guida_RAO_Pubblico_v.1.0.pdf

Le linee guida, emesse ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, definiscono le modalità di rilascio delle identità digitali tramite gli sportelli delle pubbliche amministrazioni.

20A00622

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TERAMO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Con determinazione dirigenziale n. 14 del 20 gennaio 2020 è stata cancellata dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, per mancato rinnovo annuale, l'impresa: Officina Orafa di Aloisi Bruno, largo San Flaviano n. 9, Torano Nuovo (TE), titolare del marchio 61TE.

20A00597

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione culturale, fatto a Trieste il 10 giugno 2011.

Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione culturale, fatto a Trieste il 10 giugno 2011.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 120 del 25 settembre 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 21 ottobre 2019.

In conformità al suo art. 10, l'accordo è entrato in vigore il 12 dicembre 2019.

20A00623

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 80/2019 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), in data 18 settembre 2019.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0000393/MED-L-125 del 15 gennaio 2020 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 80/2019 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPAM in data 18 settembre 2019, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2020, in misura pari a euro 45.00 *pro-capite*.

20A00624

Approvazione della delibera n. 41/VIIICDA adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV), in data 26 settembre 2019.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0000402/VET-L-83 del 15 gennaio 2020 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 41/VIIICDA adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPAV in data 26 settembre 2019, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2020, in misura pari a euro 62.00 *pro-capite*.

20A00625

Approvazione della delibera n. 6 adottata dal consiglio nazionale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti (ENPAF), in data 20 novembre 2019.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0000401/FAR-L-125 del 15 gennaio 2020 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 6 adottata dal consiglio nazionale dell'ENPAF in data 20 novembre 2019, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2020, in misura pari a euro 9.00 *pro-capite*.

20A00626

Approvazione della delibera n. 6/2019 adottata dal consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi (ENPAB), in data 27 novembre 2019.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0000399/BIO-L-61 del 15 gennaio 2020 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 6/2019 adottata dal consiglio di indirizzo generale dell'ENPAB in data 27 novembre 2019, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2019, in misura pari a euro 103,29 *pro-capite*.

20A00627
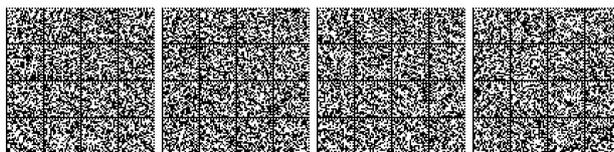
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato relativo al decreto direttoriale 20 gennaio 2020 - Voucher per consulenza in innovazione. Proroga del termine per la sottoscrizione del contratto di consulenza specialistica.

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 20 gennaio 2020 è stato ampliato da trenta a sessanta giorni il termine per la sottoscrizione del contratto di consulenza specialistica con la figura manageriale, previsto dall'art. 6, comma 1, lettera *a)*, del decreto direttoriale 25 settembre 2019, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 9 ottobre 2019. Il predetto termine decorre dalla pubblicazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it

20A00629

Avviso pubblico per il finanziamento di interventi per la realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell'energia (smart grid) nei territori della Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) PON Imprese e competitività FESR 2014-2020.

Finalità dell'avviso pubblico e procedura di accesso alle agevolazioni (art. 2)

Il presente avviso pubblico determina l'ammontare delle risorse disponibili, disciplina i requisiti di accesso dei soggetti proponenti, le condizioni di ammissibilità, i costi ammissibili, i termini, le modalità e la procedura per la concessione ed erogazione di agevolazioni in favore di progetti di investimento sulle infrastrutture per la distribuzione per la realizzazione di reti intelligenti (*smart grid*) nei territori delle regioni meno sviluppate: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

La concessione delle agevolazioni di cui al presente avviso pubblico avviene sulla base di una procedura valutativa a graduatoria.

Risorse disponibili (art. 3)

Le risorse disponibili complessivamente sono pari ad euro 23.978.254,41 a valere sull'Asse IV, Azione 4.3.1 del PON «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR.

Sulla base del numero e della dimensione finanziaria delle domande di agevolazione dichiarate ammissibili a finanziamento, con apposito provvedimento del MiSE DGAECE potrà essere disposto l'impegno di ulteriori risorse a valere sul PON «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR e sul Programma operativo complementare «Energia e sviluppo dei territori».

Soggetti proponenti (art. 4)

Possono accedere alle agevolazioni di cui al presente avviso pubblico esclusivamente i concessionari del pubblico servizio di distribuzione dell'energia elettrica, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modificazioni ed integrazioni, delle regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).

Finalità dell'avviso pubblico (art. 5)

Con il presente avviso pubblico, il MiSE DGAECE intende selezionare e finanziare progetti che prevedono interventi di costruzione, adeguamento, efficientamento e potenziamento di infrastrutture per la distribuzione per la realizzazione di reti intelligenti (*smart grid*), finalizzati ad incrementare direttamente la quota di fabbisogno energetico coperta da generazione distribuita da fonti rinnovabili.

Costi ammissibili (art. 6)

I costi ammissibili, così come previsto dall'art. 48, comma 4 del regolamento GBER, sono i costi di investimento direttamente collegabili e funzionali alla realizzazione del progetto proposto.

I costi, per essere considerati ammissibili, dovranno essere sostenuti a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione ed entro il 31 dicembre 2023.

Agevolazioni concedibili, soglie minime e massime e cumulo delle agevolazioni (art. 7 e art. 8).

Le agevolazioni di cui al presente avviso pubblico sono concesse nella forma della sovvenzione diretta.

L'ammontare dell'agevolazione concedibile a ciascuna impresa e per ciascun progetto non può essere inferiore ad euro 250.000,00 (duecentocinquantamila) e superiore ad euro 50.000.000,00 (cinquanta milioni).

Ai fini del rispetto della soglia di euro 50.000.000,00 (cinquanta milioni) di agevolazione a ciascuna impresa e per ciascun progetto, come prevista al comma 1 del presente articolo, si tiene conto dell'importo totale delle agevolazioni attribuite ad un'impresa per il singolo progetto sovvenzionato.

Modalità e termini per la presentazione della domanda di agevolazione (art. 9)

La presentazione della domanda di agevolazione deve avvenire, pena l'irricevibilità, esclusivamente tramite la piattaforma informatica raggiungibile dal seguente link: http://www.ponic.gov.it/DGAECE.Impresa e secondo quanto indicato dall'art. 9 dell'avviso in oggetto.

Le domande di agevolazione devono essere presentate dalle ore 10,00 del novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'avviso pubblico in oggetto e fino alle ore 10,00 del centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.

20A00630

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA BONIFICA AMBIENTALE E RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE BAGNOLI-COROGLIO

Approvazione dello Stralcio urbanistico del programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio.

Si comunica l'avvenuta pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica del 6 agosto 2019, avente ad oggetto «Approvazione dello Stralcio urbanistico del programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Caroglio» sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri - Commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio all'indirizzo:

http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Organizzazione/CommissariStraordinari/CS_Flores.html

20A00598

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*
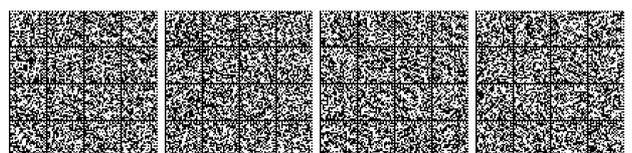
(WI-GU-2020-GU1-026) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
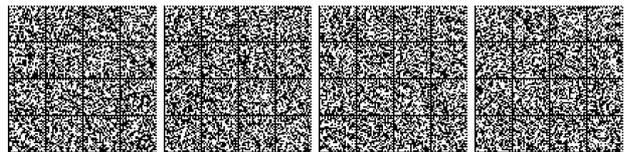
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.